

Ambito Territoriale di Caccia - TO3 "Zona Pinerolese"

Regolamento per la caccia di selezione alla specie capriolo

Art.1 - Principi e finalità

1. Al fine di garantire una popolazione sana e ben strutturata nel rapporto tra sessi e classi di età ed una densità commisurata alle potenzialità ambientali, la gestione della specie capriolo, anche in attuazione al principio fondamentale della legge 157/92 che sancisce il legame del cacciatore al territorio, deve basarsi sui seguenti principi:

- a) la conoscenza della reale consistenza e struttura della popolazione, acquisita mediante l'effettuazione di censimenti e il calcolo degli indici cinegetici
- b) l'impostazione di razionali piani di prelievo
- c) la distribuzione programmata della pressione venatoria
- d) l'applicazione di mezzi e tempi di prelievo biologicamente corretti, anche in rapporto alla presenza di altre specie oggetto di caccia;
- e) il controllo dei capi abbattuti

Art.2 - Regolamentazione

1. Il presente regolamento esplica la propria normativa esclusivamente per la caccia di selezione alla specie capriolo. Per quanto non espressamente normato, valgono le disposizioni previste nelle leggi nazionale e regionale in materia di caccia, il Calendario Venatorio Regionale, le deliberazioni d'attuazione della Giunta regionale, le determinazioni del Dirigente del Settore Caccia e Pesca.

Art.3 - Modalità di partecipazione

1. Per lo svolgimento della caccia di selezione al capriolo l'A.T.C. istituisce un "Registro dei Cacciatori di Selezione al Capriolo" costituito dai nominativi che partecipano al piano di prelievo della stagione in corso.

2. I cacciatori che intendono esercitare la caccia di selezione debbono presentare domanda per l'iscrizione nel registro di cui al comma precedente.

3. L'iscrizione nel registro è subordinata al possesso dell'abilitazione alla caccia in zona alpi conseguita antecedentemente all'anno 1996 oppure alla frequenza di un corso di formazione teorico-pratico.

Art.4 - Pubblicità degli atti

2. L'A.T.C. si assume l'impegno di dare idonea pubblicità dei seguenti adempimenti:

- a) modalità di partecipazione alla caccia di selezione
- b) calendario dei censimenti
- c) piano di prelievo per la specie capriolo, ed eventuali variazioni
- d) calendario per la caccia di selezione, ed eventuali variazioni
- e) ammissione al piano di prelievo
- f) cartografia dei distretti dei rispettivi settori di caccia, di cui all'art. 6
- g) ubicazione delle cassette per "imbucare" i tagliandi giornalieri
- h) sede ed orario del Centro di Controllo
- i) densità massima ricettiva di cacciatori per ciascun settore
- j) altre eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie in merito allo svolgimento della caccia di selezione

Art.5 - Organizzazione del territorio

1. Sono individuate, nell'ambito del territorio dell'A.T.C., due sub-unità gestionali, di seguito denominate «Distretti», all'interno dei quali effettuare la caccia di selezione al capriolo. Nell'ambito dei due Distretti, denominati "Nord" e "Sud" verranno identificati con delibera del Comitato di gestione i settori di caccia entro i quali operare il prelievo.

Art.6 - Ammissione al Piano di prelievo

1. Ai cacciatori iscritti nel "Registro dei Cacciatori di Selezione al Capriolo" l'A.T.C. invia un modulo nel quale dovranno indicare il Distretto ed il Settore preferito in cui intendono esercitare il prelievo e la preferenza del capo che intendono abbattere (maschio adulto o femmina adulta o giovane). Il modulo e la ricevuta di versamento della quota di ammissione al piano di prelievo 50 Euro (pari al valore della classe 0) da effettuare sul c/c intestato ad ATC TO3 "Zona Pinerolese", dovrà essere fatto pervenire all'A.T.C. entro il 30 marzo.

2. Tra tutti i cacciatori in regola con quanto prescritto al comma 1 verrà formata una graduatoria mediante l'assegnazione di un punteggio in base ai seguenti criteri :

- a) assegnazione punti 8 per l'abbattimento di ogni capo certificato come sanitario
- b) assegnazione di punti 7 per l'abbattimento di ogni giovane dell'anno (classe 0)
- c) assegnazione punti 5 per l'abbattimento di maschio in classe 1
- d) assegnazione punti 3 per l'abbattimento di una femmina non allattante
- e) assegnazione di punti 1 per l'abbattimento di un capo diverso da quelli di cui alle lettere a),b),c),d)
- f) assegnazione punti 5 per ogni singola partecipazione ad una operazione di censimento
- g) assegnazione punti 2 per aver superato un corso di abilitazione al prelievo selettivo del capriolo

- h) ai fini del computo totale del punteggio, si terrà conto dei punteggi riferiti ai primi tre capi abbattuti
3. Nel caso in cui dalla graduatoria stilata in base ai punteggi indicati si realizzassero dei pari merito, la posizione in graduatoria sarà stabilita innanzitutto antepoendo coloro che avessero effettuato l'abbattimento di un qualunque capo rispetto a coloro che non avessero completato l'abbattimento. Per chi non avesse abbattuto alcun capo nella stagione precedente si terrà conto del numero di uscite effettuate (sforzo di caccia) dando la precedenza a chi ne avesse effettuato un numero maggiore. Qualora si rendessero necessarie ulteriori distinzioni si procederà mediante sorteggio.
4. La priorità nella partecipazione al piano di prelievo per la stagione successiva sarà garantita, a parità di punteggio assegnato, ai cacciatori ai quali non è stato possibile assegnare un capo nella stagione precedente a condizione che abbiano preso parte ad almeno il 80% delle operazioni di censimento.
5. L'ammissione al piano di prelievo avverrà come segue:
- a) modalità di assegnazione non nominative: ammissione immediata con richieste in regola pari o inferiori al doppio dei capi prelevabili approvati.
 - b) modalità di assegnazione non nominative: qualora il numero di richieste in regola fosse superiore al doppio dei capi prelevabili si procederà alle necessarie esclusioni secondo l'ordine di graduatoria.
 - c) modalità di assegnazione nominative: ammissione immediata con richieste in regola pari o inferiori a 1,3 volte il numero dei capi prelevabili approvati.
 - d) modalità di assegnazione nominative: qualora il numero di richieste in regola fosse superiore a 1,3 volte il numero dei capi prelevabili si procederà alle necessarie esclusioni secondo l'ordine di graduatoria.
6. La graduatoria di cui al comma 2 è unica e determina l'ammissione o l'esclusione dal piano di prelievo complessivo dell'Ambito a prescindere dalla preferenza di distretto e/o settore espressa nel modulo di cui al comma 1. Se per uno o più distretti e/o settori le preferenze espresse fossero superiori alla densità ricettiva massima, agli eccedenti che in base alla loro posizione in graduatoria rientrino nel numero complessivo di cacciatori ammissibili all'intero piano di prelievo dell'Ambito verrà assegnato un distretto e/o settore diverso. Il rifiuto dell'assegnazione di un distretto e/o settore diverso da quello prescelto verrà considerato come rinuncia alla partecipazione al prelievo selettivo e comporterà l'esclusione dal privilegio di cui al comma 4 ai fini della composizione della graduatoria per la stagione successiva
7. I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'ATC la seguente documentazione:
- a) una scheda autorizzativa contenente il numero di contrassegno, il Distretto, il Settore ed il periodo di caccia. Sul retro di detta scheda il cacciatore dovrà segnare le giornate di caccia effettuate che, per ogni settimana, non dovranno essere superiori a 2
 - b) un contrassegno da applicare in modo inamovibile al garretto del capo appena abbattuto. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge
 - c) un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbuicare nelle apposite cassette
8. Il mancato ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno entro 1 giorno antecedente l'apertura della caccia alla specie sarà considerato come rinuncia alla partecipazione alla caccia di selezione e potrà comportare l'ammissione del primo degli esclusi nel caso del comma 6 del presente articolo. Il mancato ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno entro 1 giorno decorrenti dalla data di pubblicazione delle assegnazioni individuali sarà considerato come rinuncia al capo assegnato che verrà nuovamente assegnato secondo le modalità di cui al successivo art. 7.
9. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero massimo di cacciatori consentito, fino alla saturazione del piano di prelievo potranno essere ammessi cacciatori che hanno effettuato il versamento oltre il termine fissato al primo comma, in questo caso l'assegnazione del capo avverrà secondo disponibilità.

Art.7 - Organizzazione del Piano di prelievo

1. Il piano di prelievo verrà organizzato secondo una delle metodologie indicate nelle linee guida. Il Comitato di Gestione sceglierà per ogni stagione venatoria quale adottare con motivata delibera.
- 1b Al fine di evitare sforamenti ed equilibrare il prelievo delle classi, è facoltà del Comitato di gestione sospendere in qualunque momento il prelievo di una o più classi.
2. Nel caso si adottino modalità di assegnazione nominative il prelievo dovrà essere effettuato nei confronti di capi della classe di sesso ed età assegnata con facoltà del Comitato di Gestione di accoppiare le classi femmina e piccolo. Per l'assegnazione dei capi si terrà conto della preferenza di classe espressa sul modulo di cui all'art. 6, comma 1. Tuttavia, in considerazione dell'equilibrata realizzazione del piano di prelievo, qualora il numero di capi da assegnare per ogni singola classe fosse inferiore al numero di preferenze espresse sarà possibile prescindere dalle stesse e procedere d'ufficio tenendo conto della graduatoria di cui al comma 2 art.6.
3. Nel caso si adottino modalità di assegnazione non nominative l'ammissione al piano di prelievo consente libertà di scelta tra maschio adulto, femmina adulta o giovane dell'anno fino al raggiungimento del 90% del piano numerico di prelievo per ogni singola classe. Al raggiungimento del 90% del piano di

prelievo per ogni singola classe il Comitato di Gestione valuterà tempi ed opportunità di procedere all'assegnazione nominativa dei capi residui. Qualora si decida di procedere in tal senso i capi residui di maschi, femmine o giovani verranno assegnati nominativamente tra tutti i cacciatori che non abbiano ancora effettuato alcun abbattimento, escludendo quanti eventualmente ammessi in base all'art. 6, comma 5 e tenendo conto dell'ordine di graduatoria di cui al comma 2 dell'art. 6.

5. Le quote di partecipazione sono stabilite dal Comitato di Gestione come da schema in allegato A.

6. Il versamento della quota integrativa dovrà essere effettuato entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di ciascun abbattimento.

8. I contrassegni e le autorizzazioni non utilizzate dovranno essere restituite tassativamente entro il termine del 30 marzo. La mancata restituzione del contrassegno entro detto termine comporterà l'esclusione dal piano di prelievo per la stagione successiva. In caso di smarrimento o distruzione dell'autorizzazione e/o del contrassegno sarà necessario presentare copia del verbale di denuncia inoltrata alle autorità competenti.

9. In caso di assegnazione nominativa i contrassegni e le autorizzazioni non utilizzate dovranno essere restituite entro 15 giorni dal termine di ogni periodo di prelievo.

Art.8 - Modalità di prelievo

1. Nell'ambito di ogni Distretto, la caccia di selezione al capriolo potrà essere esercitata esclusivamente nei Settori individuati e delimitati da apposite tabelle.

2. Ogni cacciatore, nel corso della stagione di caccia, non potrà esercitare la caccia di selezione al di fuori dei confini del Distretto e del Settore prescelto con la domanda di partecipazione ed indicato sul tagliando di cui al successivo comma 6.

3. Nelle giornate consentite, la caccia di selezione potrà essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Le giornate di caccia di selezione entrano a far parte delle tre giornate settimanali consentite, le quali non possono comunque superare le due giornate consecutive.

4. Nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre e Novembre la caccia si potrà esercitare esclusivamente da appostamento che dovrà essere raggiunto con l'arma scarica e chiusa nella custodia. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento. In qualunque altro caso il soffermarsi o il vagare con l'arma carica al di fuori dell'appostamento verrà considerato una infrazione al presente Regolamento.

5. Nei mesi di Dicembre, Gennaio, Febbraio e Marzo sarà ammesso esercitare anche la caccia alla cerca, sempre all'interno del Settore prescelto.

6. Il cacciatore dovrà segnare la giornata di caccia sul tesserino regionale e sull'autorizzazione nonché compilare in ogni sua parte un tagliando del blocchetto assegnato, indicando l'area di destinazione; la parte "figlia" del tagliando dovrà essere imbucata, prima di iniziare l'attività venatoria, nelle apposite cassette.

7. Gli abbattimenti dei capi assegnati nominativamente dovranno essere effettuati nei confronti di animali della classe d'età e del sesso assegnato. Sarà possibile prescindere dalla classe d'età e dal sesso solo nel caso di animali considerati "sanitari" dei quali dovranno essere segnalate le motivazioni del prelievo sanitario; motivazioni che andranno confermate dal Tecnico incaricato del controllo nella scheda di rilevamento biometrico.

Art.9 - Distribuzione sul territorio

1. Verranno formate le graduatorie per ciascun settore estrapolando i punteggi dalla graduatoria generale.

2. Verrà stabilita con delibera del Comitato di gestione la densità massima ricettiva di cacciatori per ciascun settore.

3. Ciascun cacciatore verrà assegnato ad uno specifico settore. Qualora per un settore risultassero più domande di ammessi al piano di prelievo rispetto al numero di cacciatori da assegnare si procederà secondo ordine di classifica assegnando, un diverso settore agli eventuali esclusi.

4. I cacciatori individuati come riferimento ai sensi dell'art. 10 verranno assegnati ciascuno ad un settore tenendo conto ove possibile della richiesta effettuata.

Art.10 - Requisiti del cacciatore di riferimento

1. I cacciatori di riferimento saranno individuati scegliendo i migliori in graduatoria tra tutti coloro che:

a) siano in possesso dell'abilitazione alla caccia in zona alpi conseguita antecedentemente all'anno 1996 o della specifica abilitazione al prelievo della specie oggetto di prelievo.

b) abbiano partecipato per almeno quattro stagioni al prelievo selettivo nell'A.T.C.

c) abbiano completato in almeno tre diverse stagioni l'abbattimento di un capo

Art.11 - Cacciatore di riferimento

1. Per ogni settore verrà nominato un cacciatore di riferimento.

2. Il cacciatore di riferimento verrà individuato tra tutti gli ammessi al piano di prelievo che possiedano i requisiti di cui all'articolo precedente.

3. Il cacciatore di riferimento coordina in accordo ed in ottemperanza alle direttive fornite dall'A.T.C. l'attività gestionale limitatamente al settore di competenza.

4. I cacciatori assegnati ad un settore sono tenuti ad operare in contatto con il cacciatore di riferimento indicando e concordando con lo stesso le proprie posizioni di piazzamento (o movimento nel periodo di cerca).

5. Il cacciatore di riferimento coordina inoltre l'attività di osservazione precedente il prelievo ed i cacciatori assegnati al settore sono tenuti ad informarlo sugli esiti delle singole osservazioni.
6. Il cacciatore di riferimento fornisce particolare assistenza ai nuovi partecipanti ed a tutti i non esperti del settore.
7. Il cacciatore di riferimento riferisce all'A.T.C. in merito alla condotta dei cacciatori del suo settore.
8. Il cacciatore di riferimento non sarà in alcun modo responsabile in solido delle eventuali infrazioni commesse dagli altri cacciatori .

Art.12 - Riassegnazioni

1. In caso di assegnazioni nominative le riassegnazioni sono regolate secondo lo schema e le prescrizioni riportate in allegato "A".
2. Le richieste verranno soddisfatte nei limiti della disponibilità di capi prevista dal piano di prelievo per ciascuna classe.
3. In caso di assegnazioni non nominative si osserveranno le seguenti prescrizioni:
 - a) a chi abbia abbattuto un maschio adulto verrà obbligatoriamente assegnato un classe 0. Qualora fossero completati i classe 0 non si riassegnerà nulla.
 - b) a chi abbia abbattuto una femmina allattante non verrà comunque riassegnato un maschio adulto.

Art.13 - Accesso ed utilizzo delle altane

1. L'ordine di accesso alle altane sarà determinato dalla graduatoria generale.
2. L'ordine di accesso potrà essere derogato per accordo tra i cacciatori assegnati al settore e con la supervisione del cacciatore di riferimento che ne informerà l'A.T.C.
3. Il periodo massimo di utilizzo di ogni singola altana e di conseguenza la capienza dei settori interessati, verranno stabiliti annualmente con delibera del Comitato di Gestione entro trenta giorni prima dell'apertura al prelievo, sentito il cacciatore di riferimento e valutate le condizioni ambientali del momento. Gli eventuali esclusi il cui ordine sarà determinato dalla graduatoria generale, saranno assegnati ad un settore da loro richiesto in seconda o terza scelta ove vi sia disponibilità di posti. Nel caso in cui non si possano soddisfare le esigenze del richiedente allo stesso verrà assegnato un distretto e/o settore diverso. Il rifiuto dell'assegnazione di un distretto e/o settore diverso da quello prescelto verrà considerato come rinuncia alla partecipazione al prelievo selettivo e comporterà l'esclusione dal privilegio di cui al comma 4 ai fini della composizione della graduatoria per la stagione successiva.
4. L'altana dovrà essere raggiunta fin sulla sommità con l'arma scarica e chiusa in custodia. Gli utilizzatori della stessa dovranno rispettare scrupolosamente le direzioni di tiro indicate per ciascuna altana.
5. Nel caso in cui si esauriscano le condizioni di accesso all'altana da parte dei cacciatori assegnati prima della fine del periodo destinato al prelievo, le stesse saranno accessibili, con priorità di accesso definita dalla graduatoria di cui all'art.6, comma 2, da tutti coloro che al momento della disponibilità delle stesse non abbiano ancora effettuato alcun abbattimento.

Art.14 - Mezzi per l'esercizio della caccia di selezione

1. La caccia di selezione agli ungulati deve essere effettuata con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà comunicarlo immediatamente all'A.T.C. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero avvalendosi eventualmente della collaborazione gratuita di recuperatori in possesso di cani da traccia ai sensi del comma 14, articolo 13 l.r. n. 70/96; in tal caso il recupero può essere proseguito nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.
3. Nella pratica della caccia di selezione non è consentito avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente.
4. Tenuto conto che la caccia al capriolo si svolge prevalentemente in ambiente boscato si invitano i cacciatori a non effettuare tiri oltre i 200 metri di distanza.

Art.15 - Centro di controllo

1. Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà presentare al Centro di Controllo, presso il quale va consegnata la scheda di autorizzazione debitamente compilata, il giorno stesso dell'abbattimento o dell'avvenuto recupero, il capo prelevato.
2. Nel caso in cui al Centro di Controllo si riscontri l'abbattimento di un capo con caratteristiche difformi da quanto indicato sulla scheda autorizzativa, fatto salvo il caso di abbattimento sanitario, il Tecnico del Centro di Controllo provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente dell'A.T.C. oppure ad un suo delegato che ne darà tempestiva notizia alla Provincia competente per territorio.
3. I trofei devono essere tenuti a disposizione dell'A.T.C. fino alla data del 31 Agosto di ogni anno per un'eventuale esposizione degli stessi e per fini di studio e di valutazione. Similmente, fino alla stessa data, dovrà essere tenuta a disposizione la emimandibola destra di ogni animale abbattuto. Decorso tale termine l'A.T.C. si rende disponibile a ritirare i trofei di quanti intendano disfarsene ed a conservarli per eventuali fini didattici.
4. I cacciatori di selezione sono tenuti a collaborare con il personale tecnico dell'A.T.C. in caso di richiesta di prelievo di organi o parti di essi appartenenti agli animali abbattuti.

Art.16 - Divieti e sanzioni

1. La mancata osservanza degli articoli del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art 53, comma 1, lettera qq), della L.R. 70/96.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti dal comma 6 dell'art. 7, potrà comportare, da parte dell'A.T.C., un'azione per il recupero del credito.
3. La mancata o ritardata riconsegna della scheda autorizzativa e/o del contrassegno comporterà l'esclusione dalla partecipazione al piano di prelievo per la stagione successiva.
4. Il mancato o ritardato pagamento della quota integrativa comporterà l'esclusione dall'ammissione al prelievo selettivo per la stagione seguente
5. L'abbattimento di un capo diverso da quello assegnato nominativamente, con esclusione dei casi di prelievo sanitario, comporta:
 - a) l'esclusione dall'abbattimento di altri capi per l'anno in corso e per quello successivo;
 - b) il ritiro del trofeo da parte dell'A.T.C. nel caso in cui l'assegnatario di una femmina o di un giovane abbatta un maschio adulto portatore di trofeo.
 - c) la segnalazione all'Amministrazione provinciale dell'avvenuta violazione di cui 44, comma 4 della Legge Regionale 4/9/1996, n. 70.
6. Nei settori e nelle giornate in cui è consentita la caccia di selezione al capriolo è vietato addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo.

Art.17 - Norma transitoria

1. Per la stagione venatoria 2009-2010 il termine fissato dall' art. 9, comma 1 è posticipato al 20 maggio 2009.
2. Per la stagione venatoria 2009-2010 la graduatoria generale sarà redatta con i parametri del regolamento vigente nella stagione venatoria 2008-2009.
3. Per la stagione venatoria 2009-2010 si considerano identificati i settori già definiti nei distretti precedentemente denominati "Montagnazza" e "Pinerolese".
4. Per la stagione venatoria 2012-2013 il costo dell'ammissione al piano di prelievo di cui all'art.6 comma 1, sarà di 40 euro ,in caso di abbattimento dovrà essere versata la differenza della quota riferita ad ogni capo come indicato all'art.7 comma 5.
5. Per la stagione venatoria 2012-2013 la graduatoria generale sarà redatta con i parametri del regolamento vigente nella stagione venatoria 2011-2012.

AGGIORNATO IN DATA 28 05 2014

ALLEGATO "A" – Tabella prezzi

	ACQUISTO A GRUPPO		ACQUISTO SINGOLO O COMUNQUE SEPARATO				
CLASSE	Prezzo	CLASSE	Prezzo base	Prezzo 1° riassegnazione	Prezzo 2° riassegnazione	Prezzo 3° riassegnazione	Prezzo 4° riassegnazione
MASCHIO + FEMMINA + PICCOLO	250,00	MASCHIO	150,00	200,00	NON POSSIBILE	NON POSSIBILE	NON POSSIBILE
		FEMMINA	90,00	70,00	50,00	NON POSSIBILE	NON POSSIBILE
		PICCOLO	50,00	30,00	20,00	10,00	Assegnazione gratis
FEMMINA + PICCOLO	100,00						

LIMITI E PRECISAZIONI

- 1) In caso di acquisto singolo ("prezzo base") pagamento di acconto 50,00 € al momento della richiesta e saldo entro 30 giorni dal prelievo
- 2) In caso di acquisto a gruppo pagamento di acconto 50,00 € al momento della richiesta e saldo al ritiro dei contrassegni.
- 3) I contrassegni relativi ai reintegri dei pacchetti possono essere acquistati in qualunque momento con saldo dell'intero importo al momento del ritiro.
- 4) La richiesta di riassegnazione di un capo di classe maschio adulto potrà essere presentata solo al termine del primo periodo di prelievo relativo a tale classe.
- 5) **I prelievi devono essere effettuati nei confronti di capi di classe di sesso ed età relativi a ciascun contrassegno assegnato.** Sarà possibile prescindervi solo in caso di capi sanitari.
- 6) In ogni caso vale quanto disposto dall'art. 6 comma 5 lettere c) e d).
- 7) In nessun caso i contrassegni non utilizzati saranno rimborsati, né potranno costituire prelazione o precedenza rispetto al numero massimo di cacciatori ammissibili.